

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull'ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo n. 68;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502/GAB del 2 gennaio 2024, con cui, ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 11, comma 2 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e l’articolo 53 dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r., 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, era stata dichiarata la decadenza del Consiglio comunale di Solarino (SR) provvedendo, contestualmente, a norma dell’art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, alla nomina di un commissario straordinario, in sostituzione dell’organo decaduto fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;

VISTO il Ricorso R.G. n. 173 del 26/01/2024 presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - in impugnativa e per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502/GAB del 02.01.2024, con il quale era stato dichiarato decaduto il Consiglio Comunale di Solarino (SR);

VISTA la sentenza del T.A.R. Catania n. 2574 del 15 luglio 2024, emessa in primo grado di giudizio in senso favorevole all’Amministrazione regionale;

VISTO il Ricorso R.G. n. 1056 del 2024, promosso in appello presso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la sentenza del T.A.R. Catania n. 2574 del 15 luglio 2024;

VISTA la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 793 del 16 ottobre 2024, pubblicata in pari data sul Sito della Giustizia Amministrativa, con cui il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata del T.A.R. Catania n. 2574 del 15 luglio 2024, ha annullato il decreto del Presidente della Regione n. 502/Gab. del 2 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. n. 116472/2024, acquisita al protocollo generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali in data 06/11/2024 al n. 18060, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in riscontro alla richiesta di parere formulata dal competente Dipartimento con nota prot. n. 16782 del 18/10/2024, ha chiarito che *“la sentenza del C.G.A. ha espressamente annullato il decreto Presidente della Regione n.502/Gab del 2 gennaio 2024, ragione per cui non è necessario procedere al ritiro in autotutela.”*;

RILEVATO, pertanto, che la sentenza n.793 del 16 ottobre 2024, pronunciata in appello dal giudice amministrativo, è definitiva e produce effetti immediati;

RILEVATO che a seguito della sentenza n.793 del 16 ottobre 2024, il dispositivo contenuto nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502/GAB del 2 gennaio 2024, relativo alla dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale di Solarino (SR) e alla contestuale nomina di un commissario straordinario, risulta nullo, con l'effetto di reintegrare nelle funzioni l'organo collegiale;

VISTA la nota prot. n. 17842 del 16.12.2024, acquisita al prot. gen. 20050 del 16.12.2024, con la quale il Segretario generale ha comunicato che in data 14.12.2024 con deliberazione di Consiglio comunale n. 26, dichiarata immediatamente esecutiva, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari, è stata adottata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di Solarino, ai sensi dell'art. 52 deò D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 10 della L.R. 15.09.1997, n. 35, modificata dall'art. 36 dello Statuto comunale di Solarino”*;

PRESO ATTO che, da quanto comunicato nella succitata nota a firma del Segretario generale, risultano in carica presso il Comune di Solarino (SR), n. 10 consiglieri su n. 12 consiglieri assegnati a causa della impossibilità alla surroga dei consiglieri mancanti per l'assenza di candidati all'interno delle liste;

ACCERTATO che risultano rispettate le procedure ed i quorum previsti dall'art. 10 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l'approvazione della mozione di sfiducia, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento giurisprudenziale contenuto nella Sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione Prima, n.1955/07 del 20/08/2007 (R.G. n. 1744/2006) secondo il quale *“Ai sensi dell'art. 10, l. reg. n. 35 del 1997, la votazione relativa alla mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco o del presidente della provincia va relazionata ai consiglieri assegnati, cioè a coloro che sono effettivamente in carica e non quelli che in origine componevano l'organo consiliare e successivamente venuti meno (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 59. Cfr. in tal senso anche ordinanza C.G.A. n.726 e 727 del 28 luglio 2005)”*;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 1 e 2, e dell'articolo 11, comma 4 della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta e disporre, lo scioglimento del Consiglio comunale del comune di Solarino (SR), procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 15695 /GAB del 18/12/2024 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune di Solarino (SR), e, contestualmente, è disposto lo scioglimento del Consiglio comunale del medesimo Comune.

Art.2

Il Sig./dott. Pio GUIDA, con la qualifica di dirigente regionale, è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Solarino (SR) in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Art.3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale).

Art.4

Il presente sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 19 dicembre 2024

L'ASSESSORE
Messina

IL PRESIDENTE
Schifani